

CAMERA DEI DEPUTATI ^N 3563

PROPOSTA DI LEGGE

di iniziativa del deputato FIORI

Presentata l'11 marzo 1986

Norme a tutela del lavoratore tossicodipendente

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Una delle maggiori carenze della vigente legislazione sulle tossicodipendenze è stata individuata nella inadeguatezza delle misure previste per il reinserimento di coloro che sono usciti dal *tunnel* della droga

È la fase finale del trattamento che si viene a svolgere anche in un diverso contesto rispetto all'ambiente « protetto » della struttura dove il tossicodipendente ha imparato a rinunciare alla sua schiavitù e che lo espone nuovamente al contatto con la società

È la fase più importante perché è il momento terminale del labirinto dal quale si sta per uscire e i tossicodipendenti hanno ormai compreso che la colpa fu anche nella loro incapacità a vivere la vita perché non si deve fuggire dinnanzi ai problemi dell'esistenza. Ma è contemporaneamente un momento terribile perché le nuove libertà così faticosamente ricon-

quistate possono provocare paure, regressioni, ansie e nuove sconfitte

Il reinserimento è dunque una delicatissima fase di passaggio, non uno *status*, attraverso cui i tossicodipendenti rientrano con sofferenza nella normale realtà sociale di tutti i giorni, ormai preparati a lasciare ad altri il loro posto nelle comunità terapeutiche

Ecco perché è necessaria una legislazione che curi in modo specifico questo momento senza trasformare le comunità in uffici di collocamento, senza normative di tipo speciale e senza dimenticare che il reinserimento deve essere una fase di passaggio che deve restituire il tossicodipendente alla sua completa autonomia e maturità

Ci vogliono quindi disposizioni che evitino situazioni di tipo « collocamento obbligatorio » o altre posizioni marginali, e

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

che invece aiutino a completare il trattamento delle comunità per un recupero completo che non lasci traccia né all'individuo, né all'interno della società.

Si pongono quindi alcuni problemi che queste disposizioni intendono affrontare in attesa di una più completa riforma della legge n. 685 del 1985.

Più specificatamente è necessario garantire al tossicodipendente in trattamento la possibilità di completare gli studi, di

mantenere il posto di lavoro, di partecipare ad un nuovo tipo di cooperativismo, di usufruire di contratti di formazione-lavoro e di progetti occupazionali regionali in materie ecologiche, ambientali e turistico-culturali.

Questi gli obiettivi immediati che sono scaturiti anche dall'opera promozionale del Distretto 108 L dell'Associazione Internazionale dei Lions Clubs e che la presente proposta di legge si pone.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità).

1. Lo Stato tutela la posizione del lavoratore tossicodipendente favorendone l'inserimento al lavoro e garantendone il rapporto contrattuale.

ART. 2.

(Trattamento di malattia).

1. I lavoratori alle dipendenze di privati datori di lavoro, delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle regioni, delle province, dei comuni e degli altri enti pubblici hanno diritto ad usufruire, nei casi di trattamento presso centri di socio-riabilitazione e comunità terapeutiche riconosciute, dei periodi di aspettativa previsti dalle disposizioni di legge e contrattuali sulle assenze per malattia, godendo del trattamento economico e previdenziale dalle stesse disciplinato.

ART. 3.

(Rapporto di lavoro).

1. Il trattamento terapeutico del tossicodipendente non può costituire causa di giustificazione della risoluzione del rapporto di lavoro.

2. Per i periodi di trattamento maggiori di quelli di cui all'articolo 2 il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un massimo di due anni.

ART. 4.

(Provvidenze regionali).

1. Nell'ambito dei propri programmi di intervento le regioni sono tenute a dare

sviluppo, mediante apposite incentivazioni, alle iniziative di cooperativismo a carattere sociale dirette a favorire il recupero e l'inserimento o reinserimento al lavoro del tossicodipendente, anche con l'utilizzo dei contributi delle province e dei comuni.

2. Le regioni, le province ed i comuni predispongono altresì progetti occupazionali nei settori ecologico-ambientali e turistico-culturali in favore dei tossicodipendenti che abbiano ultimato periodi di trattamento presso centri di socio-riabilitazione.

3. A tali progetti viene assicurata priorità operativa nell'ambito delle iniziative che interessano il territorio assunte anche a livello centrale.

ART. 5.

(Provvidenze occupazionali).

1. La quota di contribuzione a carico del datore di lavoro per ciascun lavoratore tossicodipendente che abbia ultimato un trattamento di socio-riabilitazione assunto a tempo indeterminato, è fissata per un anno in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni.

2. Tali provvidenze sono cumulabili con quelle previste dal decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, per i lavoratori assunti con contratti di formazione lavoro.